



# CITTA' DI SPOLTORE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 30/06/2020

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020)

L'anno duemilaventi, addì trenta, del mese di Giugno alle ore 17:30, in Spoltore e nella Casa Comunale

### IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e forme di legge, con lettera d'invito N. 18354, del 23/06/2020, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
BERARDINELLI CINZIA	SI	PACE PIERPAOLO	--
BURRANI STEFANO	--	PARIS ANTONELLA	SI
CONTI VALENTINA	SI	PASSARELLI FILOMENA	--
DI LORITO LUCIANO	--	PIETRANGELO CARLO	--
FEBO GIANCARLO	SI	SBORGIA ANDREA	--
FEBO MARINA	--	SBORGIA FRANCESCA	SI
FEDELE GIORDANO	--	SCURTI EMILIA	SI
MASCIOVECCHIO LORIS	SI	SPADOLINI DANILO	SI
MATRICCIANI LUCIO	SI		

Presenti n° 9 Assenti n° 8

Sono altresì presenti I seguenti Assessori:

TRULLI CHIARA, CACCIATORE CARLO, RULLO ROBERTA

Partecipa il Segretario Generale COVIELLO STEFANIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Vice Presidente, SBORGIA FRANCESCA, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, che è pubblica, ed invita a deliberare sull'oggetto sopra specificato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Entra il Consigliere Pace. Presenti n. 14.

Il Vice Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *"...“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651<sup>1</sup> e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- **il comma 654** ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";*
- **il comma 654-bis** ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ..."*
- **il comma 655** ai sensi del quale *"... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";*
- **il comma 658** ai sensi del quale *"... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";*

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 dell'11.06.2020, il quale all'articolo 12 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
- *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
- *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Spoltore, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*
- il **comma 683**, in base al quale *“...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;*

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle **“Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013”**, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 2019 relativamente al Comune di Spoltore è complessivamente pari ad € 2.952.047,20;

Visti inoltre gli articoli da 25 a 30 del nuovo regolamento TARI, relativamente alle previsioni delle agevolazioni e riduzioni delle utenze domestiche e non domestiche;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Ritenuto di stabilire, per l’anno **2020**, che le riduzioni per le seguenti fattispecie e nelle misure previste dal regolamento TARI:

- abitazioni con unico occupante (art. 25 c. 1 lett. a)
- abitazioni a disposizione (art. 25 c. 1 lett. b)
- utenze non domestiche stagionali (art. 28)
- abitazioni di residenti all'estero (art. 25 c. 1 lett. c)
- Aire (art. 25 c. 2)
- fabbricati rurali ad uso abitativo (art. 25 c. 1 lett. d)
- recupero rifiuti assimilati (art. 30)
- cessione eccedenze alimentari (art. 29)

il cui costo è preventivato in € 64.182,73 viene posto a carico delle tariffe TARI;

Ritenuto di stabilire, per l'anno **2020**, che le agevolazioni per le seguenti fattispecie e nelle misure previste dal regolamento TARI:

- Legge 104 (art. 25 c. 3 lett. a)
- Condizioni disagiate (disoccupazione) art. 25 c. 3 lett. b)
- Nuove imprese (art. 26 c. 1 primo periodo)
- Nuove imprese zona A (art. 26 c. 1 secondo periodo)
- Imprese operanti nei centri storici (art. 27)

il cui costo è preventivato in € 6.300,32 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Cap. 322/0 del redigendo bilancio di previsione finanziario 2020, sufficientemente capiente;

Considerato inoltre che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 5/5/2020 n. 158, ha previsto l'applicazione, per il solo anno 2020, di alcune misure per sostenere i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria nazionale epidemiologica da COVID19 dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, individuando apposite riduzioni della quota variabile della tariffa, sia per le utenze domestiche che non domestiche, alcune di natura obbligatoria (punti 1.2, 1.3 art. 1.4 art. 1) ed altre rimesse alla discrezionalità dell'Ente (art. 2 e 3);

Ritenuto quindi, di prevedere per il solo anno 2020, le seguenti ulteriori riduzioni, in via eccezionale ed a integrazione delle fattispecie di riduzioni/agevolazioni già contemplate nel vigente regolamento, in applicazione della suddetta delibera ARERA:

#### UTENZE NON DOMESTICHE:

**Tabella 1a** (rif. comma 1.2 art. 1 delibera ARERA n. 158/2020)

Categoria ex dPR 158/99		Codice ATECO	Giorni chiusura	Riduzione % quota variabile
6	Esposizioni, autosaloni	45.11	53	14,52%
13	Negozi abbigliamento <i>(solo per commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati)</i>	47.71	33	9,04%
13	Negozi di libreria	47.61	33	9,04%
13	Negozi di cartoleria	47.62.20	33	9,04%

**Tabella 1b** (rif. comma 1.3 art. 1 delibera ARERA n. 158/2020)

Categoria ex dPR 158/99		Codice ATECO	Riduzione % quota variabile
1	Musei	91.02	25%
1	Biblioteche	91.01	25%
2	Cinematografi	59.14	25%
2	Teatri	90.04	25%
4	Impianti sportivi	93.11-93.12-93.13	25%
13	Negozi calzature	47.72	25%
15	Negozi particolari quali filatelia	47.78.91	25%
13	Negozi abbigliamento <i>(ad esclusione del commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati)</i>	47.71	25%
15	Negozi particolari quali tende	47.53.11	25%
15	Negozi particolari quali tessuti	47.51.10	25%
15	Negozi particolari quali tappeti	47.53.12	25%
15	Negozi particolari quali cappelli e ombrelli	47.71.50	25%
15	Negozi particolari quali antiquariato	47.79.20	25%
16	Banchi di mercato beni durevoli	47.82-47.89	25%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	96.02	25%
30	Discoteche, night club	93.29.10	25%

**Tabella 2** (Rif. comma 1.4 art. 1 delibera ARERA n. 158/2020)

Categoria ex dPR 158/99		Codice ATECO	Giorni chiusura	Riduzione % quota variabile
-------------------------	--	--------------	-----------------	-----------------------------

			individuati dall'Ente	
1	Scuole	85	71	19,45%
1	Associazioni	94	30	8,22%
1	Luoghi di culto	94.91	71	19,45%
4	Campeggi	Tipologia non presente		
5	Stabilimenti balneari	Tipologia non presente		
7	Alberghi con ristorante	55.1	72	19,72%
8	Alberghi senza ristorante	55.1	72	19,72%
11	Uffici, Agenzie	K (65 e 66), 68 – da 69 a 74; 78, 80, 81, 82, 84	30	8,22%
12	Banche, istituti di credito	K (64)	10	2,74%
12	Studi professionali	Da 69 a 75; 86	30	8,22%
13	Negozi altri beni durevoli		54	14,79%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro elettricista		43	11,78%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	45	43	11,78%
20	Attività industriali con capannoni di produzione		43	11,78%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici		43	11,78%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	56	54	14,79%
23	Mense	56.2	54	14,79%
23	Birrerie, amburgherie	56	54	14,79%
24	Bar, caffè, pasticceria	56	54	14,79%
27	Fiori e piante	47.76.10	54	14,79%
27	Pizza al taglio	56.10.20	54	14,79%

Dando atto che le suddette agevolazioni, in parziale deroga all'art. 31 del regolamento TARI sono cumulabili con le riduzioni/agevolazioni di cui agli artt. 26, 27, 28, 29 e 30 del regolamento TARI

Ritenuto che il costo per le agevolazioni di cui sopra, preventivato in via del tutto prudenziale in € 26.000,00, viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio la cui copertura sarà prevista in apposito capitolo del redigendo bilancio di previsione 2020;

#### UTENZE DOMESTICHE:

Nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all'art. 12, comma 1, all'art. 13, comma 1 e all'art. 27, comma 1 del TIBEG, all'art. 22, comma 1 e all'art. 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all'art. 3 del TIBSI:

Agevolazione consistente nella applicazione di una componente tariffaria compensativa *una tantum*, a decurtazione della quota variabile della tariffa su base annua, come da seguente prospetto, da erogare su richiesta come contemplato dal comma 4.1 dell'art. 3 della delibera ARERA n. 158/2020:

Cat.	Descrizione	Decurtazione sulla quota variabile della tariffa su base annua
1	Categoria domestica 1 occupante	€ 17,00
2	Categoria domestica 2 occupanti	€ 22,00
3	Categoria domestica 3 occupanti	€ 24,00
4	Categoria domestica 4 occupanti	€ 25,00
5	Categoria domestica 5 occupanti	€ 29,00
6 o più	Categoria domestica 6 e+ occupanti	€ 31,00

Dando atto che l' agevolazione di cui sopra, in parziale deroga all'art. 31 del regolamento TARI:

- è cumulabile con le riduzioni di cui all'art. 25 comma 1 del regolamento TARI;
- non è cumulabile con le riduzioni di cui all'art. 25 comma 3 del regolamento TARI

Ritenuto che il costo per le agevolazioni di cui sopra, preventivato in via del tutto prudenziale in € 20.400,00, viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio la cui copertura sarà prevista in apposito capitolo del redigendo bilancio di previsione 2020;

Richiamato l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: "5. *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*";

Considerato che al momento, data la grave situazione creatasi a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dal COVID19, non è stato possibile per questo ente approntare il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), secondo le nuove modalità indicate dall'Autorità (ARERA) con deliberazione n. 443 del 31/10/2019, e che nel contempo emerge la necessità e l'urgenza di formazione del ruolo TARI 2020, e l'invio dei relativi avvisi ai contribuenti, e che quindi si rende necessario utilizzare la facoltà concessa dalla suddetta disposizione normativa derogatoria;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 28/03/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe 2019, che:

- o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- o le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale:

Visto il Piano economico finanziario 2019, allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2019, relativo ai costi complessivi di gestione del servizio rifiuti, per l'anno 2019 dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2019 di € 2.4617.027,92, *così ripartiti:*

<i>COSTI FISSI</i>	<i>€ 1.382.373,72</i>
<i>COSTI VARIABILI</i>	<i>€ 1.084.654,20</i>

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita:

68.29% a carico delle utenze domestiche;

31.71% a carico delle utenze non domestiche;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2019 e confermati provvisoriamente per il 2020, di cui alla Tabella A) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella B) relativa alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2020, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 4.5 "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o

dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione acquisito con nota pec prot. n. 17638 del 17.06.2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs n. 267/2000;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Ritenuto infine, stante la sopracitata situazione di emergenza sanitaria e conseguente crisi economica derivante dall'epidemia da COVID-19, per la quale con D.P.C.M. del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato fino al 31 luglio 2020 lo stato di emergenza, che sia opportuno differire per il corrente anno le scadenze delle rate relative al pagamento degli importi dovuti, in deroga a quanto previsto dall'art. 36 comma 3 del regolamento TARI (4 rate bimestrali con scadenza maggio, luglio, settembre e novembre), secondo il seguente prospetto:

**3 rate bimestrali**

**1^ rata 10 agosto 2020**

**2^ rata 10 ottobre 2020**

**3^ rata 10 dicembre 2020**

Vista la sopraesposta proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto, corredata dai pareri di cui all'art.49 – comma 1° - del D.L.gvo n°267/2000

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 11.06.2020;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente le competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza dell'articolo 239, comma 1, lett. b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi dei consiglieri come allegato resoconto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Non essendovi alcun altro intervento, il Vice Presidente pone in votazione la delibera;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 14- Astenuti n. 4 (Giancarlo Febo, Andrea Sborgia, Paris, Pace) Votanti: n. 10- Voti favorevoli: n. 10

## **DELIBERA**

**1)- di approvare per l'anno 2020** le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali, confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

**2)-** di stabilire, che il costo delle riduzioni per le seguenti fattispecie e nelle misure previste dal regolamento TARI:

- abitazioni con unico occupante (art. 25 c. 1 lett. a)
- abitazioni a disposizione (art. 25 c. 1 lett. b)
- utenze non domestiche stagionali (art. 28)
- abitazioni di residenti all'estero (art. 25 c. 1 lett. c)
- Aire (art. 25 c. 2)
- fabbricati rurali ad uso abitativo (art. 25 c. 1 lett. d)
- recupero rifiuti assimilati (art. 30)
- cessione eccedenze alimentari (art. 29)

il cui costo è preventivato in € 64.182,73 viene posto a carico delle tariffe TARI;

**3)-** di stabilire, che il costo delle riduzioni per le seguenti fattispecie e nelle misure previste dal regolamento TARI:

- Legge 104 (art. 25 c. 3 lett. a)
- Condizioni disagiate (disoccupazione) art. 25 c. 3 lett. b)
- Nuove imprese (art. 26 c. 1 primo periodo)
- Nuove imprese zona A (art. 26 c. 1 secondo periodo)
- Imprese operanti nei centri storici (art. 27)

il cui costo è preventivato in € 6.300,32 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Cap. 322/0 del redigendo bilancio di previsione finanziario 2020, sufficientemente capiente;

**4)-** Disporre, per il solo anno 2020, le seguenti ulteriori riduzioni, in via eccezionale ed a integrazione delle fattispecie di riduzioni/agevolazioni già contemplate nel vigente regolamento, in applicazione della delibera ARERA n. 158/2020, per le utenze **non domestiche**:

**Tabella 1a** (rif. comma 1.2 art. 1 delibera ARERA n. 158/2020)

Categoria ex DPR 158/99		Codice ATECO	Giorni chiusura	Riduzione % quota variabile
6	Esposizioni, autosaloni	45.11	53	14,52%
13	Negozi abbigliamento ( <i>solo per commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati</i> )	47.71	33	9,04%
13	Negozi di libreria	47.61	33	9,04%
13	Negozi di cartoleria	47.62.20	33	9,04%

**Tabella 1b** (rif. comma 1.3 art. 1 delibera ARERA n. 158/2020)

Categoria ex DPR 158/99		Codice ATECO	Riduzione % quota variabile
1	Musei	91.02	25%
1	Biblioteche	91.01	25%
2	Cinematografi	59.14	25%
2	Teatri	90.04	25%
4	Impianti sportivi	93.11-93.12-93.13	25%
13	Negozi calzature	47.72	25%
15	Negozi particolari quali filatelia	47.78.91	25%
13	Negozi abbigliamento ( <i>ad esclusione del commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati</i> )	47.71	25%
15	Negozi particolari quali tende	47.53.11	25%
15	Negozi particolari quali tessuti	47.51.10	25%
15	Negozi particolari quali tappeti	47.53.12	25%
15	Negozi particolari quali cappelli e ombrelli	47.71.50	25%
15	Negozi particolari quali antiquariato	47.79.20	25%
16	Banchi di mercato beni durevoli	47.82-47.89	25%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	96.02	25%
30	Discoteche, night club	93.29.10	25%

**Tabella 2** (Rif. comma 1.4 art. 1 delibera ARERA n. 158/2020)

Categoria ex DPR 158/99		Codice ATECO	Giorni chiusura individuati dall'Ente	Riduzione % quota variabile
1	Scuole	85	71	19,45%
1	Associazioni	94	30	8,22%
1	Luoghi di culto	94.91	71	19,45%
4	Campeggi	Tipologia non presente		
5	Stabilimenti balneari	Tipologia non presente		
7	Alberghi con ristorante	55.1	72	19,72%
8	Alberghi senza ristorante	55.1	72	19,72%
11	Uffici, Agenzie	K (65 e 66), 68 – da 69 a 74; 78, 80, 81, 82, 84	30	8,22%
12	Banche, istituti di credito	K (64)	10	2,74%
12	Studi professionali	Da 69 a 75; 86	30	8,22%
13	Negozi altri beni durevoli		54	14,79%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro elettricista		43	11,78%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	45	43	11,78%
20	Attività industriali con capannoni di produzione		43	11,78%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici		43	11,78%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	56	54	14,79%
23	Mense	56.2	54	14,79%
23	Birrerie, amburgherie	56	54	14,79%
24	Bar, caffè, pasticceria	56	54	14,79%
27	Fiori e piante	47.76.10	54	14,79%
27	Pizza al taglio	56.10.20	54	14,79%

Dando atto che le suddette agevolazioni, in parziale deroga all'art. 31 del regolamento TARI sono cumulabili con le riduzioni/agevolazioni di cui agli artt. 26, 27, 28, 29 e 30 del regolamento TARI

**5)-** Di stabilire che il costo per le agevolazioni di cui al punto 4), preventivato in via del tutto prudenziale in € 26.000,00, viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio la cui copertura sarà prevista in apposito capitolo del redigendo bilancio di previsione 2020;

**6)-** Disporre, per il solo anno 2020, le seguenti ulteriori riduzioni, in via eccezionale ed a integrazione delle fattispecie di riduzioni/agevolazioni già contemplate nel vigente regolamento, in applicazione della delibera ARERA n. 158/2020, per le utenze **domestiche**:

- Nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all'art. 12, comma 1, all'art. 13, comma 1 e all'art. 27, comma 1 del TIBEG, all'art. 22, comma 1 e all'art. 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all'art. 3 del TIBSI:

Agevolazione consistente nella applicazione di una componente tariffaria compensativa una tantum, a decurtazione della quota variabile della tariffa su base annua., come da seguente prospetto, da erogare su richiesta come contemplato dal comma 4.1 dell'art. 3 della delibera ARERA n. 158/2020:

Cat.	Descrizione	Decurtazione sulla quota variabile della tariffa su base annua
1	Categoria domestica 1 occupante	€ 17,00
2	Categoria domestica 2 occupanti	€ 22,00
3	Categoria domestica 3 occupanti	€ 24,00
4	Categoria domestica 4 occupanti	€ 25,00
5	Categoria domestica 5 occupanti	€ 29,00

6 o più	Categoria domestica 6 e+ occupanti	€ 31,00
---------	------------------------------------	---------

Dando atto che l'agevolazione di cui sopra, in parziale deroga all'art. 31 del regolamento TARI:

- è cumulabile con le riduzioni di cui all'art. 25 comma 1 del regolamento TARI;
- non è cumulabile con le riduzioni di cui all'art. 25 comma 3 del regolamento TARI

**7)-** Di stabilire che il costo per le agevolazioni di cui al punto 6), preventivato in via del tutto prudenziale in € 20.400,00, viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio la cui copertura sarà prevista in apposito capitolo del redigendo bilancio di previsione 2020;

**8)-** di quantificare in € 2.467.027,92. il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario 2019 di cui al punto sub 1) del deliberato, da allocare nel bilancio di previsione 2020, al Tit. I – Tipologia 101 – cat. 02 – capitolo 136/6;

**9)** Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

**10)-** Di stabilire, in deroga all'art. 36 comma 3 del regolamento TARI, che il pagamento degli importi dovuti relativi all'anno di imposta 2020 sia effettuato secondo le seguenti scadenze:

**3 rate bimestrali**

**1^ rata 10 agosto 2020**

**2^ rata 10 ottobre 2020**

**3^ rata 10 dicembre 2020**

**11)-** di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con successiva e separata votazione : Presenti n. 14- Astenuti n. 4 (Giancarlo Febo, Andrea Sborgia, Paris, Pace) Votanti: n. 10- Voti favorevoli: n. 10, dichiara la presente, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma 4° - D.L.gvo n°267/2000, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020.

**Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. .... in data .....**

*COMUNE DISPOLTORE  
PROVINCIA DI PESCARA*

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020**

**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 27 del 30/06/2020

**(METODO NORMALIZZATO)**

<b>Cat.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tariffa fissa</b>	<b>Variabile al mq</b>
1	Categoria domestica 1 occupante	0,802	68,83
2	Categoria domestica 2 occupanti	0,931	89,94
3	Categoria domestica 3 occupanti	1,011	94,07
4	Categoria domestica 4 occupanti	1,080	100,95
5	Categoria domestica 5 occupanti	1,090	117,02
6 o più	Categoria domestica 6 e+ occupanti	1,050	123,90

**Allegato B) a lla deliberazione di Consiglio Comunale n. .... in data .....**

*COMUNE DI SPOLTORE  
PROVINCIA DI PESCARA*

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020**

**TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE  
(METODO NORMALIZZATO)**

Cat.	Descrizione	Fissa al mq.	Variabile al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,144	0,884
2	Cinematografi e teatri	1,281	1,003
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,017	0,804
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,923	1,545
5	Stabilimenti balneari	0,854	0,674
6	Esposizioni, autosaloni	1,035	0,819
7	Alberghi con ristorante	2,197	1,736
8	Alberghi senza ristorante	1,961	1,544
9	Case di cura e riposo	1,979	1,563
10	Ospedale	2,338	1,842
11	Uffici, agenzie	2,811	2,220
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	2,138	1,681
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,052	1,609
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,368	1,866
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,780	1,401
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,597	2,043
	- idem utenze giornaliere	3,895	3,064
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	2,105	1,653
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,889	1,480
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,079	1,635
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,039	1,601
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,671	1,318
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,925	3,092
	- idem utenze giornaliere	7,387	5,819
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,944	3,099
24	Bar, caffè, pasticceria	3,864	3,038
	- idem utenze giornaliere	6,973	5,484
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,392	2,670
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,092	2,440
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,683	3,695
28	Ipermercati di generi misti	3,781	2,975
29	Banchi di mercato genere alimentari	10,524	8,291
	- idem utenze giornaliere	15,786	12,437
30	Discoteche, night-club	2,433	1,917

---

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 848 del 27/05/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 11/06/2020.

---

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 848 del 27/05/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 11/06/2020.

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Vice Presidente  
SBORGIA FRANCESCA

Segretario Generale  
COVIELLO STEFANIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1255**

Il 06/07/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 27 del 30/06/2020 con oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020)**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da MARIANI IOLANDA il 06/07/2020.